



Roma, 14 maggio 2024

Senato della Repubblica

9ª Commissione permanente

Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Camera dei Deputati

X Commissione permanente

Attività produttive, commercio e turismo

Audizione sull' Atto Governo n. 150 *"Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*

L'intervento normativo in relazione al quale il Governo è stato delegato ad intervenire (AG 150), ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022, rappresenta un'occasione preziosa per razionalizzare il rapporto tra imprese e pubbliche Amministrazioni con specifico riferimento all'espletamento delle attività di controllo.

L'obiettivo sotteso allo schema di decreto di cui ci occupiamo *"di razionalizzare i controlli e di individuare gli adempimenti non necessari superando la sovrapposizione delle attività che talvolta si verificano"* vuole essere perseguito con una normativa di carattere *"trasversale"* valida per tutti i settori produttivi i quali, tuttavia, dovranno trovare la propria disciplina – speciale – di riferimento in successivi decreti legislativi predisposti con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti per materia.

Ciò premesso, ampia condivisione, naturalmente, suscitano i principi e gli istituti che in modo innovativo andranno a caratterizzare la normativa sui controlli, quali: **il principio della fiducia, l'approccio collaborativo nello svolgimento del**

controllo, gli strumenti premiali, la facoltà di richiesta di controllo preventivo, il diritto all'errore ed il diritto di interpello.

La realizzazione di tali principi deve, infatti, essere un presidio del quale possano avvalersi anche le imprese agricole nel momento in cui le pertinenti disposizioni di rango legislativo saranno coordinate col quadro normativo vigente afferente alla disciplina dei controlli nel settore primario.

* * *

Procedendo ad un esame nel merito dello schema di decreto, senza soffermarsi su una specifica valutazione dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato in sede consultiva circa la mancata partecipazione di tutte le Amministrazioni settorialmente competenti nella fase formativa del testo, una notazione preliminare deve essere fatta relativamente alla possibilità evidenziata dall'autorevole Organo consultivo di una: *“semplificazione debole, per più di un profilo (...) meramente prospettica: con il rischio (...) di connotare l'intervento normativo quale in certo modo declamatorio, non essendoci, di fatto, effettive certezze né sull'an, né sul quando, né sul quomodo della reale ed effettiva semplificazione prefigurata.”*

Riteniamo, ed auspichiamo, che in fase attuativa le perplessità avanzate dal Consiglio di Stato saranno superate in un'ottica di rendere funzionali ed efficaci le disposizioni in esame e, sempre in quest'ottica, valutiamo con favore l'espressa “salvezza” (art. 5, comma 9 e art. 6, comma 4) di istituti che, proprio in materia di semplificazione dei controlli, stanno dando buoni risultati nel settore agricolo, agroalimentare e dei mangimi: il riferimento è alle disposizioni recate dall'articolo 1 del noto decreto-legge n. 91 del 2014 c.d. “*campo libero*” in tema di registro unico dei controlli e di diffida per adempiere alle prescrizioni violate e per elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo per il quale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

* * *

Tra gli aspetti qualificanti dello schema di decreto in parola assume peculiare rilevanza l'articolo 4 in tema di “**fascicolo informatico di impresa**” finalizzato, tra l'altro, a rendere disponibili alle Amministrazioni preposte al controllo dati, documenti e informazioni in formato digitale.

Come è noto le imprese agricole intrattengono rapporti con le pubbliche Amministrazioni prevalentemente avvalendosi del **fascicolo aziendale** che, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole operante nel SIAN, contiene – con valenza di banca dati pubblica – tutti i dati aziendali utili all'esercizio dell'attività di

impresa ed accessibili alle Amministrazioni (tra le più importanti disposizioni in tema di fascicolo aziendale cfr. D.P.R. n. 503 del 1999; art. 13, D.lgs. n. 99 del 2004; art. 25 del D.L. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012).

Anche tale aspetto deve, a nostro avviso, essere attentamente valutato nella formulazione del parere parlamentare al fine di indirizzare il Governo ad approntare idonee norme di coordinamento che chiariscano i ruoli e le reciproche interdipendenze tra fascicolo informatico di impresa e fascicolo aziendale, non omettendo di considerare che per le imprese agricole il fascicolo aziendale di cui sopra rappresenta un presidio di semplificazione e trasparenza per i rapporti tra le stesse imprese e la pubblica amministrazione.

Quanto alla programmazione del controllo sulle attività economiche svolto secondo un **approccio basato sul rischio** sarebbe auspicabile che le Commissioni precisassero, in sede di parere, quali siano gli strumenti utili che, oltre alle certificazioni di qualità o altra certificazione equivalente, possano attribuire all'impresa un grado di "rischiosità" contenuto. Per quanto di interesse per le imprese agricole si pensi, ad es., alle **certificazioni rilasciate dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.)** ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2018, con specifico riferimento all'ambito della "tutela della fede pubblica" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo oggetto di audizione.